



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 26 luglio 2010 n.135

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.16 del 22 luglio 2010;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**RATIFICA DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN
MARINO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ELLENICA IN MATERIA DI
COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE, EDUCATIVO E SCIENTIFICO FIRMATO
A SAN MARINO IL 10 GIUGNO 2010**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra la Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Ellenica in materia di cooperazione in campo culturale, educativo e scientifico (Allegato A) firmato a San Marino il 10 giugno 2010, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, in conformità a quanto disposto dall'Articolo 13 dell'Accordo medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 luglio 2010/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Marco Conti – Glauco Sansovini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta

ACCORDO

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ELLENICA IN MATERIA DI COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE, EDUCATIVO E SCIENTIFICO

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Ellenica (qui di seguito definiti "Parti Contraenti"),

desiderando sviluppare la cooperazione fra i due Paesi nei settori culturale, educativo, scientifico, giovanile e sportivo,

convinti che tale cooperazione contribuirà ad una migliore comprensione reciproca e all'intensificazione delle relazioni a vari livelli,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti svilupperanno la propria cooperazione nel campo culturale e incoraggeranno in particolare:

- a) iniziative volte a organizzare attraverso le autorità competenti di ogni Paese, esposizioni e altri eventi culturali per la promozione di opere d'arte,
- b) presentazione di opere letterarie dell'altro Paese, comprese traduzioni, scambio di volumi, pubblicazioni e altri materiali culturali,
- c) partecipazione dei rappresentanti dei due Paesi in conferenze, concorsi, festival e incontri internazionali su temi culturali organizzati dall'altro Paese,
- d) sviluppo dei contatti fra associazioni di artisti e autori dei due Paesi e scambio di specialisti nei settori delle arti e della formazione artistica, così come di autori, critici e artisti,
- e) scambi di gruppi o singoli interpreti teatrali, musicali, artistici e folcloristici,
- f) sviluppo di contatti nel settore cinematografico attraverso lo scambio di pellicole e la partecipazione a festival cinematografici internazionali organizzati dall'altro Paese,
- g) scambio di informazioni e visite di esperti nei settori dell'archeologia, museologia, conservazione, architettura e patrimonio culturale,
- h) scambio di informazioni su opere legate alla tutela e alla conservazione di monumenti e beni storici e culturali,
- i) organizzazione di eventi bilaterali per lo studio di temi legati alla tutela del patrimonio culturale.

Articolo 2

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di studenti universitari, dottorandi, conferenzieri, studiosi, ricercatori, insegnanti, professori, scienziati e altri specialisti nel settore dell'istruzione.

Articolo 3

Le Parti Contraenti, sulla base della disponibilità di risorse, promuoveranno gli scambi nell'ambito della concessione di borse di studio a livello universitario e post-universitario come pure nell'ambito della ricerca negli istituti di istruzione superiore.

Articolo 4

Le Parti Contraenti promuoveranno e rafforzeranno la cooperazione diretta fra i propri istituti di istruzione superiore come pure fra le organizzazioni scientifiche e di ricerca dei due Paesi.

Articolo 5

Le Parti Contraenti faciliteranno l'insegnamento della lingua e della cultura dell'altro Paese.

Articolo 6

Le Parti Contraenti scambieranno informazioni e documentazione al fine di facilitare le proprie autorità competenti nel processo di riconoscimento di certificati, attestati, diplomi, lauree e titoli di studio universitari, sulla base delle legislazioni e delle normative in vigore in ogni Paese.

Articolo 7

I Paesi Contraenti svilupperanno la cooperazione fra i propri archivi e le proprie biblioteche pubbliche in base alla legislazione in vigore nei due Paesi.

Articolo 8

Le Parti Contraenti incoraggeranno e faciliteranno sulla base del reciproco beneficio, scambi e collaborazioni nei settori della Ricerca, della Tecnologia e dello Sviluppo e forniranno opportunità adeguate ad intensificare i contatti fra istituti e organizzazioni scientifiche, istituti di ricerca, università e altri istituti di istruzione superiore, altri enti pubblici e privati, studiosi, ricercatori e specialisti dei due Paesi; promuoveranno inoltre attività congiunte in aree specialistiche e in materie di comune interesse.

Al fine di sviluppare ed espandere la cooperazione scientifica, le Parti Contraenti faciliteranno e finanzieranno:

1. visite, viaggi studio e consultazioni di ricercatori, scienziati e altri specialisti
2. elaborazione e attuazione congiunta di programmi di ricerca e progetti e di scambio dei risultati degli stessi
3. organizzazione di corsi, convegni e simposi congiunti
4. scambio di materiale audiovisivo di natura scientifica
5. organizzazione di esposizioni e mostre scientifiche
6. scambio di letteratura, documentazione e informazione scientifica

Le agenzie preposte all'attuazione di queste iniziative sono, per la parte greca, la Segreteria Generale per la Ricerca e la Tecnologia presso il Ministero dell' Istruzione, Apprendimento permanente e Affari Religiosi e per la parte sammarinese, la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, Università e Politiche Giovanili.

Uno speciale Protocollo per l'attuazione degli scambi di cui sopra sarà sottoscritto nella capitale di uno dei due Paesi Contraenti.

I finanziamenti alla cooperazione summenzionata saranno predisposti congiuntamente su base di equità dalle due Parti Contraenti, in considerazione delle possibilità e delle risorse dei due Stati.

Articolo 9

Le Parti Contraenti promuoveranno la propria attiva cooperazione nell'ambito dell'UNESCO e delle altre organizzazioni internazionali nei settori culturale, educativo e scientifico.

Articolo 10

Le Parti Contraenti riconoscono l'importanza dello sport come mezzo per rafforzare la pace nel mondo e promuovere la fratellanza e l'amicizia fra i popoli e gli esseri umani. Riconoscono, inoltre, il significativo ruolo educativo, sociale e ricreativo dello sport, nonché il suo particolare contributo alla salute pubblica. Per tali ragioni, le due Parti si impegneranno a incoraggiare una più ampia cooperazione nei settori dello sport e dell'educazione fisica, al fine di instaurare contatti diretti fra le organizzazioni sportive statali nei due Paesi.

Il contenuto e i particolari di questa collaborazione, che comprendono la possibilità di cooperazione fra le organizzazioni sportive dei due Paesi, saranno stabiliti dalle stesse organizzazioni statali.

Articolo 11

Le Parti Contraenti coopereranno nel settore giovanile incoraggiando i contatti fra i giovani e la cooperazione diretta fra le organizzazioni giovanili dei due Paesi.

Articolo 12

Per dare attuazione al presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno un Comitato congiunto greco-sammarinese composto da rappresentanti di entrambi i Paesi Contraenti, che si riunirà una volta ogni tre anni ad Atene e a San Marino a turno. Il Comitato valuterà le materie relative all'attuazione del presente Accordo ed elaborerà, negozierà e sottoscriverà i Programmi Esecutivi del presente Accordo.

Articolo 13

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di notifica delle Parti Contraenti dell'avvenuto espletamento di tutte le formalità giuridiche previste dalle loro rispettive legislazioni interne per la sua entrata in vigore.

Articolo 14

Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e successivamente sarà rinnovato automaticamente per periodi di cinque anni, a meno che una delle due Parti Contraenti notifichi all'altra Parte Contraente per iscritto entro sei mesi dalla scadenza la propria intenzione di risolvere l'Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in San Marino, il giorno 10 giugno 2010, in due copie originali in lingua italiana, greca e inglese, i cui testi fanno parimenti fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarrà il testo inglese.

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Antonio Di Pietro

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ELLENICA**

[Signature]